



IL TRIBUNALE DI FERRARA

Sezione Penale

in composizione monocratica

Il Giudice, dott.ssa Valentina Camurri,

vista l'eccezione sollevata dalla difesa, all'udienza del 26.5.2026, con la quale si eccepisce la nullità della citazione diretta a giudizio sulla base di diverse argomentazioni e in particolare:

- I) Per omessa fissazione dell'udienza predibattimentale e conseguente compressione delle prerogative difensive;
- II) Per totale pretermissione dell'avvertimento circa le sanzioni e le misure di confisca irrogabili in caso di processo in assenza dell'imputato;
- III) Per l'erronea indicazione del termine per richiedere l'accesso a riti speciali;

sentito il P.M.,

considerato che l'eccezione sollevata al predetto punto I) deve essere rigettata in quanto nella citazione diretta a giudizio laddove si fa riferimento all'udienza dibattimentale si deve intendere udienza predibattimentale e che tale mero errore materiale non pregiudica alcun diritto in capo alla difesa dell'imputato in quanto è proprio l'udienza predibattimentale quella che si svolge in data odierna;

rilevato che, al contrario, le eccezioni sollevate ai punti II) e III) devono essere accolte in quanto nella citazione diretta a giudizio risultano errate le indicazioni di legge previste ai sensi dell'art. 552 co. 1 lett. d) e f), laddove, quanto agli avvisi di cui alla lett. d), nella suddetta citazione ci si riferisce erroneamente all'abrogato istituto della "contumacia" e non si dà atto del fatto che all'imputato assente "potranno comunque essere disposte ove ne ricorrano i presupposti, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede" e che, con riferimento agli avvisi di cui alla lett. f) è stato erroneamente indicato quale termine per avanzare richieste di riti alternativi quello dell'apertura del dibattimento (e non l'udienza predibattimentale);


considerato che tali erronee indicazioni configurano una nullità, ai sensi dell'art. 552 co. 2 c.p.p., di origine intermedia e che la stessa è stata ritualmente eccepita nei termini di cui all'art. 180 c.p.p.;

P.Q.M.

Dichiara la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 552 co. 2 in relazione alla mancanza dell'indicazione dei requisiti previsti dalle lettere d) e f) dell'art. 552 co. 1 c.p.p.

Dispone, per l'effetto, la restituzione degli atti al P.M.

Ferrara, 26 maggio 2026



Il Giudice
Valentina Camurri